



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/A/2012/23.9

OGGETTO: **Passaporto, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per apolide e titolo di viaggio per stranieri: obbligo del rilascio di un documento individuale per minori, a decorrere dal 26 giugno 2012.**

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

E, p. c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI
GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

In ottemperanza alla *raccomandazione formulata dall'Unione Europea, a decorrere dal 26 giugno 2012, per l'attraversamento delle frontiere, tutti i minori devono essere muniti di un documento di viaggio individuale*¹.

Nel richiamare, pertanto, le indicazioni rese da questa Direzione Centrale con l'unita *circolare del 15 marzo 2012*, si ritiene di dover fornire le seguenti delucidazioni, per corrispondere agli specifici quesiti pervenuti.

In particolare, è stato chiesto al competente Ministero degli Affari Esteri di chiarire se la *raccomandazione formulata dall'Unione Europea* debba applicarsi anche ai *documenti di viaggio per rifugiati, ai titoli di viaggio per apolide* ed ai *titoli di viaggio per stranieri*.

In risposta, lo stesso Dicastero ha fatto rilevare che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009, n. 444, "i *passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (...) sono rilasciati come documenti individuali*".

Per effetto di quanto stabilito da tale dispositivo comunitario, l'articolo 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è stato modificato dall'emendamento proposto all'articolo 20-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, in fase di conversione in legge 20 novembre 2009, n. 166, recependo quindi, nella normativa nazionale², il principio *una persona – un documento*, sancito dal punto (6) delle *premesse* del citato Regolamento (CE) n. 444/2009.

¹ Sia esso un passaporto, o un altro equipollente documento di viaggio oppure, e qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, una carta d'identità valida per l'espatrio concessa al solo cittadino italiano;

² la già citata legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante *Norme sui passaporti*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Ciò premesso, il Ministero degli Affari Esteri ha chiarito che **tutti i documenti validi per l'espatrio emessi dallo Stato italiano devono essere conformi alla predetta normativa.**

Le suddette indicazioni risultano essere assolutamente in linea con la disciplina nazionale in materia di passaporti e documenti di viaggio di cui agli articoli 14 e 21 della novellata legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che sia la validità del passaporto che quella dell'equipollente documento di viaggio, recanti ambedue l'iscrizione del minore, rimangono impregiudicate per il solo genitore che ne è titolare fino alla naturale scadenza.

Attesa la particolare valenza delle suddette indicazioni operative, si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL, anche al fine di poter garantire la necessaria ed ampia diffusione delle stesse.

A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di *polizia di frontiera*.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Bonconi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/A/2012/23.1.3

OGGETTO: Obbligo di documento di viaggio individuale per i minori, dal 26 giugno 2012.

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

E, p. c.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

Nel trasmettere l'unità nota inoltrata dal Ministero degli Affari Esteri, il 5 marzo scorso, in ottemperanza alla *raccomandazione formulata dall'Unione Europea*, si evidenzia che, a decorrere dal 26 giugno 2012, per l'attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d'identità valida per l'espatrio o altro documento di viaggio equipollente).

Si evidenzia che la suddetta *raccomandazione* trova fondamento nel dispositivo previsto dal Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri¹.

In particolare, appare di interesse richiamare l'attenzione sulla previsione contenuta nell'articolo 1 che, con il punto 1), comma 2, e il punto 6), ultimo comma, specificamente indica la data del 26 giugno 2012, quale termine massimo previsto per l'introduzione dei documenti individuali.

Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che la validità del passaporto recante l'iscrizione del minore, rimane impregiudicata per il solo genitore che ne è titolare fino alla naturale scadenza.

Attesa la particolare valenza delle disposizioni introdotte, si invitano le SS.LL. a voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

¹ Cfr. con GU n. L 142 del 06/06/2009.



Ministero degli Affari Esteri
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
Ufficio III

Codice Mittente: 4513/ 58745

Roma, 5.03.2012 -
(data e numero di protocollo)

Posizione:

K	D	1			
---	---	---	--	--	--

Oggetto: Obbligo di documento di viaggio individuale per i minori dal 26.6.2012

NOTA URGENTE indirizzata a:

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per gli Affari Generali e della Polizia di Stato
Via di Castro Pretorio, n. 5
00185 ROMA

Dipartimento Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e Polizia delle Frontiere
Via Tuscolana, 1558
00173 ROMA

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Servizio II - Carta d'identità
Piazza del Viminale, 1
00185 ROMA

Si segnala che sul sito internet dell'Unione Europea http://europa.eu/travel/doc/index_it.htm è riportato il seguente avviso: "Assicuratevi che i bambini che viaggiano con voi abbiano ciascuno la propria carta d'identità o il proprio passaporto, oppure che siano iscritti sul vostro. Entro il 26 giugno 2012 tutti i bambini che viaggiano dovranno essere muniti del proprio passaporto".

Si rende pertanto indispensabile informare i cittadini italiani che entro il 26 giugno 2012 i minori potranno viaggiare solo se muniti di documento di viaggio individuale.

Data l'importanza di ottemperare tempestivamente a tale comunicazione, con riguardo alla necessità di assicurare che tutti i genitori con minori iscritti sul proprio passaporto siano posti in grado di dotare i propri figli di un idoneo documento di viaggio individuale, questo Ministero ha chiesto alla Rete diplomatico-consolare di garantire la

massima diffusione delle informazioni con particolare riferimento agli abituali interlocutori dei flussi turistici italiani, utilizzando anche appositi avvisi sui propri siti web e suggerendo anche - laddove fosse possibile individuare i minori iscritti sui passaporti dei genitori in data anteriore al 25.11.2009 (data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2009, n. 166) - di comunicare direttamente alle famiglie la necessità di dotarsi di documenti di viaggio individuali per i propri figli minori.

Al fine di consentire ai cittadini residenti sul territorio nazionale di essere a loro volta tempestivamente informati circa la predetta innovazione, si prega codesto Dicastero di voler provvedere a diramare la notizia a tutti gli uffici interessati attraverso ogni utile canale di comunicazione a disposizione.

In particolare si sarà grati a codesta Amministrazione se vorrà istruire tutti gli uffici la cui attività lavorativa prevede un costante afflusso di pubblico (quali, ad esempio, Questure, Commissariati, postazioni di controllo documenti presso le frontiere, Comuni, municipi, ecc.) a dotare gli ambienti destinati ad accogliere l'utenza dell'avviso concernente la predetta innovazione.

Si ringrazia per la cortese consueta collaborazione volta a tutelare i connazionali e ad evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere.

Red. Bruno Ciuffoni

Direttore Centrale per i Servizi agli Italiani all'Estero
Min. Plen. Francesco Saverio Nisio

